



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

ORDINANZA N° 40/07

Il Capitano di Fregata (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle:

CONSIDERATA: che, nel porto di Porto Empedocle, la maggior parte delle unità navali che vi fanno scalo, giornaliero o periodico, effettuano la sosta, anche serale e notturna, presso le rispettive banchine di ormeggio;

RITENUTO: che, in dipendenza di ciò, risulta necessario individuare precisi criteri normativi al fine di garantire il perseguimento di esigenze di sicurezza portuale e delle stesse unità navali che effettuano la sosta in porto;

VALUTATO: che le unità veloci, quali in particolare gli aliscafi che svolgono la tratta Porto Empedocle – Isole Pelagie e viceversa, risultano sprovviste di apprestamenti logistici (alloggi e cucina) e che pertanto risulta impossibile la permanenza a bordo dell'intero equipaggio durante la sosta notturna delle unità presso il porto di Porto Empedocle;

RITENUTO: comunque, necessario, nell'ambito del perseguimento di esigenze di sicurezza portuale e delle unità, emettere norme atte a garantire, a bordo delle predette unità, un servizio di guardia e la pronta reperibilità dei membri dell'equipaggio nelle ore di sosta, nonché indicare in un unico provvedimento norme per il servizio di guardiania a bordo delle **unità in disarmo** nel Porto di Porto Empedocle;

VISTA: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas) cap. XI-2 e relativo Codice ISPS nonché la convenzione internazionale per sugli standard d'addestramento e tenuta del servizio di guardia dei marittimi (STCW);

VISTO: il D.Lgs. 271/99 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali" e successive modifiche;

VISTO: la legge 13 maggio 1940 n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti" e segnatamente l'art. 8 della stessa;

VISTA: la legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e segnatamente l'art. 14 della stessa;

VISTI: gli artt. 17, 74, 81 e 1174 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima:

ORDINA

Art. 1

(unità in armamento: applicazione e disposizioni)

Tutte le unità navali, italiane e straniere (ivi incluse le unità che svolgono servizi di linea) a cui si applica la normativa di security sopra richiamata, che scalano il porto di Porto Empedocle, devono mantenere durante il periodo di sosta:

- Se dotate di apprestamenti logistici (alloggi, cucina ecc.): un servizio di vigilanza a bordo pari ad almeno 1/3 dell'equipaggio previsto in Tabella di armamento, imbarcato a ruolo, le cui qualifiche di bordo siano equamente distribuite tra mansioni di macchina e di coperta;
- Se non dotate di apprestamenti logistici: un servizio di ronda con personale numericamente composto in base a quanto previsto dai rispettivi piani di security, le cui qualifiche di bordo siano equamente distribuite tra mansioni di macchina e di coperta.

Tutti i membri dell'equipaggio devono comunque garantire la loro pronta reperibilità. A tal fine, il comandante dell'unità dovrà comunicare alla Capitaneria di porto un proprio recapito telefonico da utilizzare in caso di emergenza.

Art. 2 **(disposizioni aggiuntive)**

Qualora siano in previsione condizioni meteorologiche sfavorevoli, il comando di bordo provvede ad integrare la composizione del turno di servizio di vigilanza di cui all'art.1 nel modo ritenuto opportuno.

Prima di lasciare l'unità, il Comandante verifica che l'unità sia ben ormeggiata e impartisce al personale di guardia tutte le disposizioni ritenute necessarie ai fini della sicurezza dell'ormeggio.

Art. 3. **(unità in disarmo)**

Per tutte le unità (ivi comprese quelle a cui non si applica la normativa di security) per le quali viene avanzata all'Ufficio Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, istanza di disarmo unità, la stessa potrà essere accolta a condizione che sia, previamente, garantito e predisposto apposito servizio di guardiania dell'unità (con almeno due controlli giornalieri), la cui composizione numerica e relative qualifiche di bordo, a norma dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, sarà individuata, di volta in volta, dalla Capitaneria di porto, in funzione delle caratteristiche e della destinazione di servizio e traffico dell'unità fermo restando che detta composizione, indicativamente, dovrà essere individuata nel 10% del personale imbarcato con mansioni di coperta e nel 10% del personale imbarcato con mansioni di macchina

Art. 4. **(osservanza e sanzioni)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

28 AGO. 2007

Porto Empedocle _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio TROGU

